



[Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#)

(2)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei [lavoratori](#) per la sicurezza:

- a) accede ai [luoghi di lavoro](#) in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla [valutazione dei rischi](#), alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della [prevenzione](#) nella [azienda o unità produttiva](#);
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di [prevenzione incendi](#), al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del [medico competente](#);
- d) è consultato in merito all'organizzazione della [formazione](#) di cui all'[articolo 37](#);
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai miscele pericolose (1), alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'[articolo 37](#);
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la [salute](#) e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal [datore di lavoro](#) o dai [dirigenti](#) e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il [rappresentante dei lavoratori per la sicurezza](#) deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro [committente](#) e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26](#), comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26](#), comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o [addetto al servizio di prevenzione e protezione](#).

*Nota*

*(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del [decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39](#)*

*(2) [Circolare n. 23 del 1° giugno 2023](#) - Tutela degli eventi lesivi accaduti A [RLS](#) / [RLSSP](#) / [RLST](#) / in occasione esercizio attribuzioni*

*[Interpelli \(0\)](#)*

*[Interpello n. 2/2020 del 20/02/2020](#) - Diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nel Pubblico Impiego.*